

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Il conferimento di studio professionale in STP: studio o azienda?***di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

L'interesse degli operatori verso le aggregazioni professionali è in continua crescita, grazie anche alla **rimozione di ostacoli** di natura fiscale operata dal nuovo [art. 177-bis, TUIR](#) (introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024). Questa Riforma tributaria ha previsto la neutralità fiscale per il conferimento degli studi professionali, **equiparando fiscalmente il conferimento di uno studio professionale al conferimento di azienda** (già neutrale ex [art. 176, TUIR](#)).

Tuttavia, l'equiparazione sul piano fiscale non comporta automaticamente un'equiparazione sul piano civilistico. Per definire la disciplina applicabile ai conferimenti in STP, occorre stabilire se lo studio professionale, oggetto del conferimento, **abbia o meno natura di azienda** ai sensi del Codice civile. Su questo tema, il **Comitato Interregionale dei Consigli Notarili** delle Tre Venezie è recentemente intervenuto con le Massime Q.A.20, Q.A.21 e Q.A.22, fornendo un **contributo prezioso e innovativo**.

La Massima Q.A.20, intitolata "Studio professionale avente natura di azienda", affronta la questione preliminare della **qualificazione dell'oggetto del conferimento**. Secondo l'orientamento notarile, il complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato dal professionista intellettuale (inclusi gli artisti) per l'esercizio della propria attività **può avere o meno natura di azienda**. Ai sensi dell'[art. 2238, comma 1, c.c.](#), tale natura sussiste quando la prestazione professionale costituisce **solo uno degli elementi dell'attività organizzata in forma di impresa**. Il Notariato triveneto offre un **criterio operativo chiave** per identificare tale requisito: si ritiene integrato quando il complesso unitario organizzato dal professionista è in grado di generare un proprio avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal suo titolare.

Questa valutazione è fondamentale, poiché **solo se lo studio professionale ha natura di azienda** si applicano al conferimento le disposizioni degli [artt. 2557 ss., c.c.](#). La dottrina ha, in passato, sostenuto che, qualora l'attività intellettuale sia esercitata nell'ambito di una più ampia attività inquadrabile nell'impresa commerciale, il **libero professionista acquista la qualità di imprenditore**. La sussistenza di un valore economico riferibile all'organizzazione, e non solo alla persona del professionista, è considerata "reale e insopprimibile".

La Massima Q.A.21 si concentra sulle **conseguenze civilistiche del conferimento in STP di uno studio professionale** che abbia effettivamente natura di azienda. In questa ipotesi, al conferimento si applica integralmente la disciplina prevista dagli [artt. 2557 ss., c.c.](#). Questo comporta **effetti ben definiti sul subentro nei contratti, nella responsabilità per i debiti e nella valorizzazione dell'avviamento**. In particolare:

- ai sensi dell'[art. 2558, c.c.](#), la **società conferitaria (STP) subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda** che non abbiano carattere personale (ad esempio, contratti con fornitori o di locazione di beni strumentali). Non è necessario il consenso dei contraenti ceduti, i quali mantengono solo il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa;
- ai sensi dell'[art. 2560, c.c.](#), l'alienante (il professionista conferente) **non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda** anteriori al trasferimento, salvo consenso dei creditori. Tuttavia, la STP conferitaria risponde in solido dei debiti se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie;
- i rapporti di lavoro continuano con la STP conferitaria secondo i termini e le modalità previste dall'[art. 2112, c.c.](#). In tal caso, il conferente e la STP **sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento**;
- è consentita la **valorizzazione dell'avviamento**. La Massima precisa che l'avviamento non si identifica con la clientela (che ne costituisce oggettivamente solo un elemento). Il trasferimento della clientela, in riferimento a un'attività professionale intellettuale, sarebbe impossibile **sotto il profilo giuridico**; l'avviamento consiste, invece, in una **qualità dell'organizzazione conferita**.

Al contrario, secondo la Massima Q.A.22, qualora il **complesso unitario di attività** materiali e immateriali organizzato dal professionista **non abbia natura di azienda**, la disciplina di cui agli [artt. 2557 ss., c.c.](#), **non trova applicazione**. In tal caso, si **applica la disciplina propria di ogni singolo bene conferito**. Ad esempio, la STP conferitaria **subentra nei contratti solo se in essi è prevista la facoltà di cessione** o se sussiste il consenso del contraente ceduto ([art. 1406, c.c.](#)). **per quanto riguarda le passività**, le stesse non sono trasferibili per legge, ma possono essere assunte dalla società conferitaria **solo mediante il perfezionamento di una delle specifiche convenzioni** previste dall'ordinamento per la sostituzione del debitore, quali la delegazione, l'espromissione o l'accollo.